



Cassa Edile Agrigentina

di Mutualità ed Assistenza

Prot. PGU 12718/2025

Agrigento li 24 ottobre 2025

ALLE IMPRESE ISCRITTE
LORO SEDI
AI CONSULENTI DEL LAVORO
LORO SEDI
AI DOTTORI COMMERCIALISTI
LORO SEDI

Circolare n. 7/2025

Oggetto: Fondo Artigiano Qualificazione e Sviluppo (adempimento in capo alle sole imprese che applicano il CCNL edilizia artigiano), Prevedi accordo nazionale del 4/07/2025 e Faq congruità.

1 - FONDO ARTIGIANATO QUALIFICAZIONE E SVILUPPO

Facendo seguito dell'Accordo di rinnovo del CCNL Artigianato Edilizia del 20 maggio 2025, le parti sociali nazionali hanno approvato, il 15 ottobre u.s., un ulteriore accordo relativo al Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo, consultabile sul sito web della Cassa Edile Agrigentina di Mutualità ed Assistenza (<https://cassaedile.ag.it>) nella sezione area: Contratti.

In base al suddetto Accordo **le imprese che applicano il CCNL Artigianato Edilizia** dovranno, a partire dal **1[^] ottobre 2025**, versare mensilmente alla Cassa Edile competente l'importo di € 2,00 per ogni dipendente (operaio, impiegato e apprendista), indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro esistente (tempo pieno/parziale, tempo determinato/indeterminato...).

La Cassa Edile competente costituirà un apposito Fondo territoriale FAQs nel quale accantonerà le somme versate a questo titolo e che verrà utilizzato per finanziare delle premialità per le imprese virtuose. Il compito di definire tali premialità spetta alle parti sociali nazionali che approveranno, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo, il regolamento per l'accesso a tali premialità.

2 – PREVEDI ACCORDO NAZIONALE 4 LUGLIO 2025

L'accordo nazionale del 4/7/2025 e il relativo addendum del 15/7/2025, pubblicato sul sito della Cassa Edile (<https://cassaedile.ag.it>) nella sezione area: Contratti, hanno previsto alcune novità relative al contributo contrattuale Prevedi per tutti i lavoratori assunti a partire dal 1[^] ottobre 2025. Chi viene assunto da quella data, infatti, avrà riconosciuto il contributo contrattuale solo nel caso in cui continui a lavorare per un periodo superiore ai tre mesi. L'unica eccezione a tale principio è il caso del lavoratore già iscritto al Prevedi e che versa al Fondo una delle contribuzioni a suo carico aggiuntive al contributo contrattuale (TFR o contributo a carico del lavoratore). Per la puntuale verifica di questa eccezione, con il MUT di ottobre 2025, verrà attivato un servizio di verifica in tempo reale verso le anagrafiche del Fondo Prevedi.

L'accordo non ha in alcun modo modificato le misure e le modalità di calcolo del contributo contrattuale, per il quale rimangono in vigore le attuali tabelle; solo nel caso in cui vi siano lavoratori assunti dal 1/10/25 che non versano contribuzioni aggiuntive al fondo Prevedi il contributo



Cassa Edile Agrigentina

di Mutualità ed Assistenza

contrattuale verrà versato solo a partire dal quarto mese successivo all'assunzione fermo restando che "l'importo versato per il suddetto quarto mese ricomprenderà anche quello relativo ai primi tre mesi". Per il calcolo dei tre mesi, nel caso di inizio/cessazione del rapporto nel corso del mese, vale sempre il principio per cui si considera come mese intero la frazione uguale o superiore a 15 giorni.

Nel caso invece di un lavoratore assunto dal 1/10/2025, per un periodo inferiore ai tre mesi e che, al momento dell'assunzione, non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi e non le attivi nei primi tre mesi dall'assunzione, al momento della cessazione del rapporto di lavoro sarà riconosciuto dall'azienda un importo a titolo di indennità sostitutiva così calcolato come da accordo Prevedi del 4 luglio 2025 lettera circolare n. 22/2025 della CNCE pubblicata sul nostro sito (<https://cassaedile.ag.it>) nella sezione area: Contratti.

3 – CONGRUITA' DELLA MANODOPERA: FAQ N. 17.2 SU IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA E COSTO DEI LAVORI EDILI

Informiamo che, con lettera Circolare n.37/2025 del 8 ottobre 2025, pubblicata sul sito della Cassa Edile (<https://cassaedile.ag.it>), la CNCE ha trasmesso la FAQ 17.2 in tema di importo complessivo dell'opera e calcolo dei lavori edili, appositamente riformulata e resa più chiara e comprensibile.

Ricordiamo inoltre che sul sito della CNCE è possibile trovare il documento aggiornato che raggruppa tutte le FAQ in tema di congruità, che si possono trovare direttamente all'indirizzo:

https://www.cnce.it/wp-content/uploads/2025/10/Documento_FAQ_unitario_20251008_ultimo.pdf

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si coglie l'occasione per porgere Cordiali Saluti.

Il Vicepresidente
Francesco Gosca

Il Presidente
Carmelo Salamone